CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEL BILANCIO E DELL'AGRICOLTURA

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI VENERDÌ 12 APRILE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA **GRANDI**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (*Discussione ed approvazione*):

Disposizioni relative all'attuazione di un programma straordinario di azione zootecnica ai fini autarchici. (*Approvato con modificazioni*) 285

La riunione comincia alle 11.

(*Interviene alla riunione il Ministro per l'agricoltura e le foreste,* Tassinari).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i consiglieri nazionali Capri Cruciani e Guzzeloni, della Commissione generale del Bilancio, e Gerini e Proserpio della Commissione dell'Agricoltura.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Comunica inoltre che ai sensi dell'articolo 31 del regolamento ha autorizzato a intervenire alla riunione i camerati Gottardi e Toselli.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla attuazione di un programma straordinario di azione zootecnica ai fini autarchici (675).

VEZZANI, *Relatore,* ricorda che il problema zootecnico in Italia fu impostato nella sua pienezza proprio alla Camera fascista una diecina di anni fa, e che sulla sua importanza furono concordi i consensi non solo di molti dei camerati oggi presenti per prendere parte a questa discussione, ma anche le esplicite affermazioni del Duce.

Rileva che da quell'epoca notevoli progressi sono stati fatti nella comprensione generale del problema, poichè è risultato incontroverso che, nell'ambito zootecnico, il nostro Paese è, in massima parte, deficitario, all'infuori che nel campo della produzione lattiera, mentre la popolazione, in continuo aumento di quasi 450 mila anime all'anno, vive dei prodotti zootecnici messi a disposizione dal nostro patrimonio animale sulla base di modestissimi consumi. Non solo quello del latte non giunge ad un terzo, ad un quinto e qualche volta ad un decimo del consumo che ha luogo nei paesi più progrediti, ma ancor più il consumo delle carni non arriva a 15-16 e al massimo 18 chili all'anno per abitante, e quello dei grassi e di altri alimenti di origine animale è nel nostro paese eminentemente ridotto, e dovrà essere aumentato se si vorrà che la nostra razza, nella totalità dei suoi componenti, abbia un perfetto e completo sviluppo sia fisico che intellettuale e morale.

La proporzione nella quale la produzione zootecnica non basta ai bisogni del Paese è nota. Si sa già che, anche in base ai nostri

modesti consumi e senza tener conto dell'aumento della popolazione, per le carni è circa il 10-15 per cento della nostra produzione che dobbiamo importare dall'estero. Per i grassi si ha una percentuale anche maggiore; ed altre notevoli quote sono quelle che si debbono importare con l'acquisto di pollame, di uova, dipelli e di lane. Anche per la lana la produzione attuale non è nemmeno di un quinto di fronte a quella che, in tempi normali e di più largo consumo e senza sostituzioni tessili, era richiesta dal nostro paese sia per le materasse e sia per i tessuti, ma soprattutto per questi ultimi.

Afferma che tutto ciò è grave, ma non preoccupante in un senso assoluto in rapporto all'avvenire, perchè si riferisce ad una situazione, circa la produzione foraggera del nostro paese ed anche la produzione zootecnica dal punto di vista quantitativo e qualitativo, che è molto lontana dalle possibilità future. Il nostro Paese, nel suo territorio metropolitano, senza tener conto di quello dell'Impero, possiede vaste possibilità di aumento di produzione, possibilità che si possono rapidamente prospettare tenendo conto che la superficie approssimativamente destinata alle coltivazioni foraggere, che forniscono appunto la materia prima per l'alimentazione del bestiame, supera i 9 milioni di ettari. Questa superficie dà una produzione foraggera limitata che, all'infuori dei notevoli quantitativi ottenuti nel nord e nelle zone irrigue, nell'Italia centrale ed insulare risulta per le zone asciutte veramente scarsa. Ora, la produzione della materia prima alimentare per l'industria zootecnica è suscettibile di un cospicuo deciso aumento.

È parere concorde di tutti i tecnici che, attraverso diversi mezzi per i quali già il Governo fascista aveva in parte apprestato alcuni fondi necessari e per i quali la presente legge concede gli stanziamenti occorrenti per un ulteriore sviluppo, la produzione foraggera, attualmente modesta, potrà essere aumentata senza difficoltà, a secondo dei casi, del 15 al 30 per cento. Ciò senza tener conto degli altri vantaggi che si potranno conseguire mediante l'estensione delle bonifiche, la diffusione delle irrigazioni e la costruzione dei silos per foraggi.

Venendo più direttamente al problema dell'incremento zootecnico, rileva che il Governo fascista in questi anni ha provveduto a preparare gli elementi necessari perchè il problema stesso potesse essere affrontato in sede di sviluppo dei piani autarchici. Innanzi tutto un lavoro intenso e sistematico fu compiuto in seno alla Corporazione della zootecnia e della pesca per la preparazione di una serie di linee direttive, sistematicamente discusse ed elaborate, sottoposte poi ai Ministeri competenti, ed in modo particolare al Ministero dell'agricoltura ed al Ministero delle finanze per i fondi necessari alla loro attuazione. Ma anche altri Ministeri interessati, come quelli dell'interno, delle corporazioni ed altri ancora, furono chiamati a studiare i provvedimenti che si ritenevano necessari per risolvere il problema dell'incremento zootecnico.

Ricorda poi che il Governo fascista ha già emanato alcune provvidenze di alta importanza: tra queste vanno specialmente messe in rilievo la costituzione della società anonima importazioni del bestiame, con il relativo controllo delle importazioni stesse, lo stanziamento di un miliardo di lire per lo sviluppo dell'irrigazione, la difesa dei prezzi della produzione nazionale, portati ad un livello che gli agricoltori riconoscono, con profonda gratitudine, pienamente remunerativo. Infine, sia con l'opera degli organi sindacali, sia con quella degli uffici governativi, si sono andate costituendo, in piena armonia, nuove organizzazioni degli agricoltori. Gli agricoltori, costituendo, i loro consorzi di produzione, ed in questi sviluppando il settore della zootecnia, hanno preparato i quadri del lavoro attraverso i quali gli organi ministeriali tecnici, destinati a dare principalmente le direttive, possono agire in profondità in tutto il Paese; in modo che i provvedimenti che questa legge indica, finanzia e prepara nell'ambito zootecnico, trovino concorde il lavoro delle organizzazioni degli agricoltori, da un lato, e degli istituti e degli organi tecnici del Ministero dall'altro.

Circa i mezzi finanziari concessi con la legge in discussione, per l'attuazione del programma di incremento zootecnico, osserva che essi non sono giganteschi a confronto di quelli che sono stati investiti per esempio nello sviluppo e nel completamento di talune industrie. Si tratta di una cifra di 300 milioni di lire, rateati in dieci anni, un po' meno di quanto era stato richiesto dalla Corporazione. Tuttavia detta cifra deve essere considerata sufficiente per gli scopi ai quali è destinata; essa rappresenta l'elemento motore, quello che potrà consentire ai provvedimenti già predisposti e che saranno coordinati dagli organi indicati dalla legge, di dare la spinta

per mettere in attuazione tutto il piano di miglioramento zootecnico.

La legge in esame considera, innanzitutto, nei suoi articoli la preparazione di un programma di attività, il quale deve essere aggiornato anno per anno con la collaborazione delle organizzazioni e degli istituti competenti. Il programma deve essere messo in opera, quindi realizzato, dalle organizzazioni degli agricoltori, ma sotto la guida degli organi tecnici periferici, guidati dagli organi tecnici centrali che il Ministero ha perfezionati e messi a punto, statizzando e riorganizzando le cattedre ambulanti di agricoltura negli ispettorati agrari provinciali, a loro volta coordinati dagli ispettorati compartimentali.

Aggiunge che sullo sviluppo e sulla applicazione del programma, preparato e messo a punto dagli organi indicati, il Comitato zootecnico, opportunamente ricostituito, dà le direttive e segue l'andamento del programma stesso giorno per giorno, mese per mese, anno per anno. Vi è, quindi, un organo il quale ha in sè rappresentanze delle varie organizzazioni, compresa quella della Corporazione, e indica, segue e dirige l'applicazione sistematica e pratica dei programmi di ordine zootecnico.

Fra le altre disposizioni di carattere generale, ricorda che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a concedere premi e contributi, soprattutto per incoraggiare la trasformazione di gran parte di quelle terre che attualmente sono mal destinate al maggese ovvero a colture foraggere di basso reddito, in terreni intensamente coltivati per aumentare la produzione foraggera.

Rileva, poi, con vivo compiacimento, le disposizioni di carattere particolare con le quali si integrano opportunamente altre norme precedentemente emanate in materia zootecnica, e in materia di bonifica; e ritiene quanto mai utile la disposizione dell'articolo 19 con la quale si dà facoltà al Governo di coordinare e riunire in testo unico tutte le leggi zootecniche.

Circa le somme stanziate con l'articolo 15, constata che una piccola parte è assegnata nel corrente esercizio per potere far fronte all'aumento delle spese pei depositi cavalli stalloni; poi si avevano stanziamenti annuali di trenta milioni, per un decennio circa, ed infine, per l'ultimo esercizio, stanziamenti alquanto inferiori in base alle detrazioni fatte per gli stanziamenti dell'esercizio attuale.

Nota che, per i fondi necessari per l'attuazione di questa legge, la Corporazione aveva chiesto che provvedesse direttamente lo Stato, ma ciò non è stato possibile. Si è dovuto, pertanto, elevare il diritto fisso di macellazione previsto, di lire 11 per ogni capo bovino che non abbia alcun dente incisivo di adulto, e di lire 10 per tutti gli altri capi bovini. In sostanza si viene ad aumentare il prezzo della carne al minuto di circa sette centesimi al chilo. Non vi è da temere che questo piccolo aumento possa disturbare l'andamento generale del costo della vita, mentre, viceversa, esso fornirà, per un periodo di anni sufficiente, i mezzi occorrenti perchè il problema zootecnico trovi in Italia la sua piena e completa risoluzione.

Concludendo, afferma che con questa legge e con la forma pienamente coordinata, che essa assume in tutta la sua articolazione, si può ritenere che nell'àmbito della zootecnia il nostro Paese potrà realizzare una delle forme di intervento statale più perfette che esistano in Europa; e ne va data alta lode, oltre che al Ministro dell'agricoltura, che ha predisposto e voluto fermamente questa legge, e al Ministro delle finanze che ha acceduto ai provvedimenti finanziari perchè la legge trovasse attuazione, anche al Ministero dell'interno ed al Ministero delle corporazioni che hanno dato la loro migliore collaborazione. (*Vivi applausi*).

VIGNATI rileva la deficienza dei pascoli montani, come una delle principali cause della deficienza, oltre che di carne, anche di quella materia prima importantissima che è la lana; e ritiene che per rimediarvi bisogna adottare gli opportuni provvedimenti perchè il bestiame bovino possa permanere in montagna anche durante la stagione invernale.

Prospetta quindi l'opportunità di costituire un organismo speciale, che possa continuare l'opera prima utilmente compiuta dal Segretariato della montagna e che, d'accordo con la Milizia forestale, possa essere di ausilio ai proprietari della montagna per trarre vantaggio da tutte le provvidenze predisposte dallo Stato in loro favore e a beneficio della produzione nazionale.

COSTA, pur manifestando la sua approvazione per questa legge, come per tutte quelle provvidenze che mirano a migliorare il patrimonio zootecnico, esprime i suoi dubbi sulla convenienza di apportare nuovi aumenti, sia pure in lieve misura, alle tasse che gravano sulla produzione zootecnica e sui consumatori di essa. Ritiene che bisognerebbe esaminare la opportunità di una riduzione di tali aggravi.

Fa poi voti perchè i proventi che si avranno dall'applicazione di questa legge siano sicuramente e rigorosamente devoluti al progresso del patrimonio zootecnico.

ROIATTI rileva la connessione che vi è in certe zone povere di montagna fra il ripopolamento bovino e, col vantaggio economico che esso arreca, il ripopolamento umano, che è generalmente auspicato. Si riferisce specialmente alle zone della Carnia e di altre provincie dell'Alta Italia. Fa quindi voti perchè si aiutino dal Governo le iniziative locali, sussidiando specialmente l'acquisto di bovini, per sfruttare sul luogo il foraggio. (*Approvazioni*).

MOLFINO osserva che ogni nuova tassa che viene imposta sulle carni macellate incide gravemente sul consumo, e ricorda che mentre dal 1922 al 1929 il consumo di carne era in Italia in progressivo aumento, evidente segno di un certo benessere, invece dal 1929 al 1936 esso è diminuito da 12 a 7 chilogrammi per persona, mentre in altre nazioni si manteneva nella misura di 40 chilogrammi per persona. (*Interruzioni*).

Segnala specialmente le tasse comunali come veramente preoccupanti, e prospetta l'opportunità di un intervento del Governo per disciplinare questa materia, stabilendo un limite di tassazione. Bisognerebbe inoltre esercitare un'attenta e vigile sorveglianza perchè il maggior prezzo pagato dal consumo, sotto forma di tasse destinate all'attuazione del programma di incremento zootecnico, vada ai produttori e non si disperda in mille rivoli di spese. Raccomanda, infine, che, passata la contingenza attuale di limitazione, si provveda a dare mangimi a più basso costo agli agricoltori, in modo da ottenere un effettivo miglioramento del patrimonio zootecnico. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

Avverte che all'articolo 1 sono stati presentati cinque emendamenti.

Il primo del camerata Lai è il seguente:

« *Al comma 2°, sostituire:*

« Il piano di cui sopra viene formulato ed aggiornato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'interno, sentite le Confederazioni fasciste dell'agricoltura e la Federazione nazionale dei consorzi tra i produttori dell'agricoltura e relativo settore della zootecnia ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di non poter accettare questo emendamento perchè, dicendosi nell'articolo « sentito il settore della zootecnia », siccome questo è costituito dalla rappresentanza paritetica della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, sarebbe una complicazione aggiungere anche l'intervento della rappresentanza delle due Confederazioni.

LAI insiste nel suo emendamento, facendo presente che molte volte tra il settore e le Confederazioni vi possono essere anche delle divergenze.

AIMI si associa, affermando che data l'importanza del piano straordinario di azione zootecnica che si vuole attuare anche ai fini autarchici, bisogna avvalersi della collaborazione di tutte le organizzazioni. Ora le Confederazioni nazionali hanno una loro efficacissima organizzazione capillare che può riuscire preziosa nel momento dell'applicazione dei provvedimenti adottati.

PRESIDENTE. Il camerata Moretti Giuseppe ha proposto il seguente emendamento:

« *Al comma 2°, dopo le parole:* produttori dell'agricoltura, *aggiungere:* e sentite le Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura ».

MORETTI GIUSEPPE insiste nel suo emendamento, ma pone in rilievo il suo disaccordo dall'emendamento del camerata Lai per quanto riguarda anche l'inclusione del rappresentante della Federazione nazionale dei consorzi tra i produttori dell'agricoltura.

MUZZARINI come Presidente della Confederazione degli agricoltori, è del parere che le due Confederazioni debbano essere anche esse sentite, perchè i rappresentanti nel settore sono dei tecnici della zootecnia, ma quando si parla di programma zootecnici si coinvolge qualche cosa che va al di là della funzione produttiva, vale a dire tutto l'ordinamento aziendale che può subire modificazioni e nuovi orientamenti. Si dichiara, però, contrario alla richiesta del camerata Lai circa la rappresentanza della Federazione nazionale dei consorzi tra i produttori dell'agricoltura.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, chiarisce che la Federazione dei consorzi tra i produttori è la fusione, dal punto di vista degli interessi economici, delle due Confederazioni sindacali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura. Essa si divide in parecchi settori: uno è quello della zootecnia che ha un presidente degli agricoltori, un vice-presidente dei lavoratori, e un numero pari di membri eletti dal presi-

dente della Confederazione degli agricoltori e dal presidente della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura.

Ritiene, quindi, che sentito il parere di questo settore, sia inutile risentire il parere delle due organizzazioni sindacali. Non crede, poi, attendibile il principio che ci possa essere un differente parere dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in quanto fanno parte del settore, in confronto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che li hanno eletti o nominati.

Conclude, dichiarando di non accettare i due emendamenti.

LAI e MORETTI GIUSEPPE ritirano gli emendamenti.

PRESIDENTE. Rimane allora il testo proposto dal Governo.

Il camerata Sertoli ha presentato il seguente emendamento:

« *Al comma 2°, dopo le parole:* Ministero dell'interno, *aggiungere le altre:* sentita la corporazione della zootecnia ».

SERTOLI afferma che questa proposta di emendamento trova la sua ragione nel desiderio che la Corporazione della zootecnia non venga estraniata dalla sua funzione e dalla sua azione proprio nel momento in cui esse vengono a concretarsi in un piano di attuazione, che si svolgerà per il lungo periodo di dieci anni, e che riassumerà tutte le attività che il Regime intende svolgere a favore del settore zootecnico: attività di coordinazione e di disciplina. Aggiunge che è vero che, a norma del primo comma dell'articolo, i piani saranno elaborati in base alle direttive di massima tracciate dalle Corporazioni; ma è altrettanto vero che le direttive di massima prese oggi non saranno più di attualità nel quarto, quinto, decimo anno di attuazione dei piani.

PRESIDENTE. Vi è anche il seguente emendamento presentato dal camerata Barbieri:

« *All'articolo 1, comma 2° dopo le parole:* Ministero dell'interno *aggiungere le altre:* sentito il Comitato tecnico corporativo della zootecnia, nonchè... ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste,* non può accettare questi due emendamenti che si equivalgono, perchè costituirebbero una ripetizione.

Nel primo comma dell'articolo si dice che i piani vengono stabiliti dalla Corporazione della zootecnia; ritiene, quindi, inutile che per l'attuazione di questi piani demandati al Ministero dell'agricoltura si senta ancora la Corporazione, poichè i programmi zootecnici non si cambiano ogni momento. Aggiunge essere anche superfluo andare a richiedere il parere della Corporazione, quando si sente sempre il parere del settore zootecnico, di cui fanno parte molti dei componenti della stessa Corporazione.

BARBIERI osserva che con altro emendamento all'articolo 2 propone pure che il piano venga formulato e aggiornato dal Ministero dell'agricoltura, non solo d'intesa col Ministero dell'interno, ma anche d'intesa col Ministero delle corporazioni, sentito il parere del Comitato tecnico corporativo della zootecnia. In questo modo, vi sarebbe un completo coordinamento con gli organi corporativi e sindacali.

GOTTARDI nota che la disposizione della legge che si vuole emendare non parla di realizzazioni del piano autarchico, ma di formulazione e di aggiornamento del piano. Ciò rientra perfettamente nella competenza della Corporazione. Si associa quindi ai due emendamenti dei camerati Sertoli e Barbieri, e prega il Ministro di volerli accettare.

SERTOLI insiste nel suo emendamento, facendo presente che nel periodo di dieci anni può avvenire che delle direttive di massima debbano essere mutate, e che debba quindi essere sentita la Corporazione.

MUZZARINI si dichiara contrario ai due emendamenti, ritenendo non conveniente che un programma formulato dal Ministero attraverso i suoi organi tecnici, in relazione a direttive date dalla Corporazione, debba essere poi riportato alla Corporazione per una discussione che sarebbe fatta da elementi che hanno una responsabilità più politica che tecnica.

SERTOLI propone che si dica: « in base alle direttive di massima che di anno in anno saranno tracciate dalla Corporazione ».

MORETTI GIUSEPPE si dichiara contrario a tale proposta che contrasta completamente con quella che è la tecnica dell'allevamento e della zootecnia, che richiede assoluta continuità di direttive, altrimenti l'allevatore non saprà mai che cosa dovrà fare.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste,* osserva al camerata Gottardi che la disposizione in discussione non concerne solo la formulazione e l'aggiornamento del piano, come egli ha sostenuto, ma riguarda propriamente l'attuazione, vale a dire la realizzazione di esso.

Dichiara, poi, di accettare la nuova proposta del camerata Sertoli limitatamente

alla parte: « in base alle direttive di massima, che saranno tracciate dalla Corporazione », vale a dire togliendo le parole « di anno in anno ». Aggiunge essere naturale che si procederà di comune accordo, e siccome del settore zootecnico fa parte il Vice Presidente della Corporazione della zootecnia, anche egli, quando vi sarà una variazione da apportare, la farà presente; da parte sua il Ministero si atterrà alle direttive di massima date dalla Corporazione della zootecnia.

SERTOLI accetta questa modifica del suo emendamento.

BARBIERI ritira il suo emendamento.

ORSOLINI-CENCELLI chiede che sia chiarito che questa formula viene adottata per quello che è il programma di massima, e non per il programma da attuare nei diversi anni.

VEZZANI, *Relatore*, si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal Ministro dell'agricoltura, e osserva che esso non deve essere inteso nel senso della possibilità che si debbano fare frequenti modifiche nelle direttive, ma bensì nel senso che la collaborazione della Corporazione è desiderata dal Governo, il quale, senza dubbio, se ne avvarrà per aggiornare e mettere in attuazione i programmi di attività, a mano a mano che se ne presenti la necessità.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento aggiuntivo del camerata Sertoli nella forma accettata dal Ministero per l'agricoltura, e cioè: « in base alle direttive di massima che saranno tracciate dalla Corporazione ».

(*È approvato*).

Il camerata Ferrari Angelo ha presentato il seguente emendamento:

« *Al comma 2°, dopo le parole:* tra i produttori dell'agricoltura, *aggiungere le altre:* e la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie ».

FERRARI ANGELO fa presente l'importanza della Federazione degli esercenti industrie alimentari e agricole, rappresentante anche la maggior parte degli allevatori dei suini, per la sua opera di trasformazione dei prodotti zootecnici e per il grande apporto che dà nel campo autarchico, sia per il consumo interno e sia per l'esportazione. Ritiene che per queste ragioni anche la detta Federazione debba essere sentita, allo stesso titolo dei produttori dell'agricoltura.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, non accetta questo emendamento, ritenendo sufficienti, per attuare i programmi tecnici, le direttive della Corporazione, e anche per una questione di principio, perchè se si dovesse sentire il parere della Federazione degli esercenti delle industrie alimentari, sol perchè questa si serve dei prodotti del bestiame come materia prima, si dovrebbe anche sentire il parere di tutte le altre industrie, che utilizzano altri prodotti come le pelli, la lana e così via. Se la Federazione ha da fare delle proposte per un diverso orientamento del programma zootecnico, potrà presentarle alla Corporazione della zootecnia, in sede di esame del programma di massima.

MUZZARINI si dichiara contrario all'emendamento Ferrari.

FERRARI ANGELO lo ritira.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 con l'emendamento del camerata Sertoli nella forma accettata dal Ministro per l'agricoltura.

(*È approvato*).

All'articolo 2 sono stati presentati sei emendamenti.

Il camerata Moretti Giuseppe propone il seguente emendamento:

« *Al comma 1°, alle parole:* I programmi di attività zootecnica a favore della produzione bovina, ovina e suina, *sostituire:* I programmi di attività a favore della produzione zootecnica ».

Il camerata Sertoli propone il seguente emendamento:

« *Al comma 1°, dopo la parola:* suina, *aggiungere:* e caprina ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta l'emendamento del camerata Moretti, che assorbe anche quello del camerata Sertoli.

SERTOLI rinuncia al suo emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento Moretti Giuseppe.

(*È approvato*).

Il camerata Lai propone il seguente emendamento:

« *Al comma 1°, sostituire le parole:* sono discussi, *con le parole:* saranno formulati ».

Il camerata Moretti Giuseppe propone il seguente emendamento:

« *Al comma 1°, alle parole:* sono discussi, *sostituire le altre:* sono formulati ».

LAI ritira il suo emendamento e si associa a quello del camerata Moretti Giuseppe.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, lo accetta.

PRESIDENTE lo pone a partito.

(*È approvato*).

Il camerata Ferrari Angelo ha presentato il seguente emendamento:

« *Al comma 1°, dopo le parole:* fra i produttori dell'agricoltura, *aggiungere le altre:* dei componenti il Consiglio del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie ».

FERRARI ANGELO dichiara di ritirarlo, dato che il medesimo emendamento non è stato accolto per l'articolo 1.

PRESIDENTE. I camerati Moretti Giuseppe e Lai hanno presentato il seguente emendamento:

« *Al comma 2°, dopo le parole:* ispettori compartimentali, *aggiungere le altre:* e sentito il Comitato zootecnico di cui al successivo articolo 5 ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, lo accetta.

PRESIDENTE lo pone a partito.

(*È approvato*).

Il camerata Barbieri ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 2, comma 2°, dopo le parole:* cui spetta, *aggiungere le altre:* d'intesa col Ministero delle corporazioni e sentita la Corporazione della zootecnia e della pesca ».

BARBIERI lo ritira.

(*Si approva l'articolo 2 emendato*).

PRESIDENTE all'articolo 3 il camerata Ferrari Angelo ha presentato il seguente emendamento:

« *Al comma 1°, dopo le parole:* tra i produttori dell'agricoltura, *aggiungere le altre:* e del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie ».

FERRARI ANGELO lo ritira.

PRESIDENTE. Il camerata Lai ha presentato due emendamenti. Il primo è il seguente:

« *Al comma 1°, sostituire le parole:* di prevalente carattere tecnico, *con le altre:* di carattere sperimentale e dimostrativo ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di non accettare questo emendamento che verrebbe a limitare anzicchè ad estendere il concetto dell'articolo. Se si dicesse: « di carattere sperimentale e dimostrativo », si escluderebbe il resto della tecnica.

VEZZANI, *Relatore*, si associa.

LAI ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Il camerata Lai ha proposto il seguente altro emendamento:

« *All'ultimo comma, aggiungere in fine, le parole:* avvalendosi anche della collaborazione del settore della zootecnia della F. N. C. P. P. A. ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, comunica che il Ministro delle finanze si oppone all'accettazione di questo emendamento.

LAI lo ritira.

PRESIDENTE. Il camerata Barbieri ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 3, ultimo comma, aggiungere in fine le parole:* e del Ministero delle corporazioni a mezzo dei Consigli provinciali delle corporazioni ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, osserva che per l'applicazione di una legge tecnica come questa dell'attuazione di un programma zootecnico, il controllo amministrativo non può essere esercitato che dal Ministero dell'agricoltura, a mezzo degli organi propri. Aggiunge, che, fra l'altro, il Ministero delle corporazioni non ha organi tecnici.

BARBIERI non insiste nel suo emendamento.

(*Si approva l'articolo 3 nel testo ministeriale*).

PRESIDENTE. All'articolo 4 sono stati presentati due emendamenti.

Il camerata Lai propone il seguente emendamento:

« *All'articolo 4 sostituire:*

« Ogni iniziativa di carattere zootecnico, al di fuori di quelle previste nei precedenti articoli o non compresa fra gli incoraggiamenti indicati nel successivo articolo 14, non potrà beneficiare di alcun contributo da parte dell'Amministrazione governativa. Analogamente non potrà beneficiare di alcun contributo di qualsiasi ente pubblico, anche di carattere sindacale, se non con espressa ap-

provazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che la pronuncia sentito il Comitato di cui all'articolo 5 seguente ».

Il camerata Moretti Giuseppe propone il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:* articolo 14, *aggiungere le seguenti:* o comunque non approvata preventivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, comunica che il Ministro per le finanze non accetta questi emendamenti.

LAI osserva che il suo emendamento ha lo scopo di venire incontro alle iniziative locali.

VEZZANI, *Relatore*, ricorda che si presentano abbastanza frequentemente casi lodevoli di enti, per esempio Casse di risparmio, provincie, comuni che fanno stanziamenti, talora cospicui, a favore dello sviluppo di programmi zootecnici. Sarebbe deplorevole che, non approvandosi l'emendamento Lai, tali stanziamenti non potessero essere accettati ed utilizzati, mentre in alcuni casi vengono incontro in modo prezioso all'opera dello Stato.

Crede che l'emendamento Lai possa essere accettato dal Governo, aggiungendo alle parole « con espressa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » le altre: « di concerto col Ministro per le finanze ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* ritiene che la preoccupazione del Ministro per le finanze sia soprattutto quella che si possano accumulare contributi che poi vengano ad incidere nella materia che è sotto la sua giurisdizione. In ogni modo, crede che l'emendamento proposto dai camerati Lai e Moretti con l'aggiunta: « di concerto col Ministro delle finanze » possa essere accettabile, e si riserva di riferire al Ministro per le finanze perchè l'emendamento, così modificato, venga accettato anche da lui.

PRESIDENTE si riserva di mettere in votazione l'articolo 4 più tardi, quando sarà noto l'avviso del Ministro delle finanze.

All'articolo 5 sono stati presentati quattro emendamenti.

Il camerata Lai propone il seguente emendamento:

Sostituire al comma 2°, il seguente:

« A questo fine il Comitato è così costituito:

il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, presidente;

il Direttore generale dei Piani della produzione, vice presidente;

il Vice Presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca;

un rappresentante della Confederazione Fascista agricoltori; un rappresentante della Confederazione Fascista dei lavoratori dell'agricoltura ».

Il camerata Moretti Giuseppe ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2°, dopo il 3° capoverso aggiungere il seguente:

« un rappresentante per ciascuna delle due Confederazioni Fasciste dell'agricoltura ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, osserva che per questi emendamenti valgono le stesse obiezioni che ha sollevate per analoghi emendamenti all'articolo 1. Dichiara quindi di non poterli accettare.

LAI e MORETTI li ritirano.

BRUNI GIUSEPPE rileva che nel secondo comma è detto che del Comitato fa parte il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste come presidente. Chiede se non convenga sostituirvi invece: « il Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* accetta la modifica.

PRESIDENTE la pone a partito.

(*È approvata*).

Il camerata Ferrari Angelo propone il seguente emendamento:

Al comma 2°, dopo il 4° capoverso, aggiungere il seguente:

« il presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie ».

FERRARI ANGELO dichiara di ritirarlo.

PRESIDENTE. Il camerata Ferragatta Gariboldi propone il seguente emendamento:

« *Al comma 3°, dopo le parole:* i direttori degli Istituti zootecnici, *aggiungere le altre:* e degli Istituti sperimentali per la fecondazione artificiale ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara che la dizione « i direttori degli Istituti zootecnici » è comprensiva anche dagli « Istituti sperimentali per la fecondazione artificiale ». Può accettare l'emendamento come raccomandazione.

FERRAGATTA GARIBOLDI ritira l'emendamento.

(*Si approva l'articolo 5 emendato*).

All'articolo 6 sono stati presentati quattro emendamenti.

Il primo è quello del camerata Moretti Giuseppe:

« *Sostituire il comma 1° col seguente:*

« La sezione della zootecnia designa i nomi dei propri rappresentanti e degli eventuali supplenti chiamati, col criterio di particolare competenza, a partecipare alla Commissione provinciale e alle Commissioni locali per l'approvazione dei tori ».

Il camerata Lai ha presentato il seguente emendamento:

« *Al comma 1°, dopo la parola:* designa, *aggiungere le altre:* un proprio rappresentante ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, osserva che l'emendamento del camerata Moretti è comprensivo di quello del camerata Lai. Dichiara di accettarlo.

LAI ritira il suo emendamento, e si associa a quello del camerata Moretti.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento Moretti Giuseppe.

(*È approvato*).

Il camerata Lai ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire al comma 4°, il seguente:*

« La Commissione circoscrizionale per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni è nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è così costituita:

il direttore del deposito cavalli stalloni, con funzione di presidente;

un allevatore estraneo alla zona di competenza della Commissione, con funzioni di vice-presidente, designato dal settore della zootecnia;

il direttore del centro rifornimento quadrupedi;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il veterinario provinciale;

il rappresentante del settore della zootecnia ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, rileva che in questo emendamento vi è una doppia rappresentanza della zootecnia in quanto si propone d'includere nella Commissione un vice-presidente, designato dal settore della zootecnia e poi anche « il rappresentante del settore della zootecnia ».

LAI osserva che il primo, che ha funzione di vice-presidente, è un allevatore estraneo alla zona di competenza della Commissione, e che il vero rappresentante del settore della zootecnia è il secondo.

PRESIDENTE. Il camerata Moretti Giuseppe ha presentato il seguente emendamento:

« *Al comma 4°, dopo il quarto capoverso aggiungere il seguente:*

« Alla Commissione partecipa, per ogni provincia con voto consultivo, un rappresentante della Sezione della zootecnia, scelto col criterio di particolare competenza ».

MORETTI GIUSEPPE ritiene che l'emendamento del Camerata Lai possa essere sostituito col suo. Dimostra l'opportunità che alla Commissione partecipi per ogni provincia, sia pure con voto consultivo, un rappresentante della Sezione della zootecnia che possa far presenti determinate situazioni che si verificano nella provincia, per proporre al riguardo eventuali provvedimenti particolari.

LAI concorda.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta l'emendamento Moretti.

(*Si approva l'emendamento Moretti — Si approva pure l'articolo 6 emendato*).

PRESIDENTE. All'articolo 7 il camerata Moretti ha proposto questi emendamenti:

« *Al comma 1°, alle parole:* della Commissione provinciale di cui all'articolo 6 e sentita la Sezione della zootecnia del Consorzio, *sostituire le altre:* della Sezione della zootecnia ».

« *Alla fine del comma 1°, sostituire la parola:* suddetta, *con le altre:* di cui all'articolo 6 ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, li accetta.

(*I due emendamenti sono approvati*).

DE DOMINICIS fa presente l'opportunità che nel capoverso si dica « deve essere prescritto », invece che « può essere prescritto ».

L'industria stalloniera deve essere regolata nel campo bovino come è già regolata nel campo equino, eliminando l'attuale grande indisciplina, che è fonte di gravi danni, specialmente per la salute degli animali.

VEZZANI, *Relatore*, osserva che non tutte le provincie sono ancora mature per l'organizzazione di questa speciale licenza. Il principio è stato stabilito: si procederà ad una graduale applicazione.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta come raccomandazione il concetto esposto dal camerata De Dominicis.

(*Si approva l'articolo 7 emendato*).

PRESIDENTE. All'articolo 8 il camerata Moretti ha proposto il seguente emendamento:

« *In fine del primo periodo alle parole:* monta cavallina ed asinina, *sostituire le altre:* di monta cavallina, asinina e suina, anche limitatamente ad una o più provincie ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, l'accetta.

(*L'emendamento è approvato*).

DE DOMINICIS fa presente, anche per questo articolo, per lo stesso motivo, l'opportunità di dire « sarà esteso » invece che: « potrà essere esteso ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, l'accetta come raccomandazione.

(*Si approva l'articolo 8 emendato*).

PRESIDENTE. All'articolo 9 il camerata Sertoli propone il seguente emendamento:

« *Alle parole:* ad una sola parte della circiscrizione provinciale, *sostituire le altre:* ad un solo comune ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, ritiene che la dizione « una parte della circoscrizione provinciale », sia comprensiva.

SERTOLI fa presente che il suo emendamento mira ad evitare, specie nelle zone montane, che il possessore di un toro di classe sia danneggiato dalla concorrenza di tenutari che hanno dei soggetti vili e scadenti. Il suo emendamento potrebbe anche essere espresso in questi termini: « può essere limitata per i tori anche a un solo comune, per gli stalloni e suini a una sola parte della circoscrizione provinciale ».

VEZZANI, *Relatore*, osserva che per ovviare all'inconveniente delle stazioni di monta che abbiano animali di classe inferiore, è molto più utile l'istituzione della licenza contemplata nell'articolo precedente.

D'altra parte, la Commissione farà uso di una certa severità nell'approvazione dei tori, ed in tal modo l'inconveniente si potrà eliminare. Del resto, quando si dice: « una sola parte della provincia », si comprendono anche i singoli comuni; anzi, si comprende anche la frazione, perchè la frazione è una parte della provincia.

SERTOLI ritira l'emendamento.

(*L'articolo 9 è approvato*).

PRESIDENTE. All'articolo 10 sono proposti due emendamenti.

Il camerata Lai propone:

« *Dopo le parole:* ove le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, *aggiungere le altre:* e non determinino una diminuzione notevole di rendimento nel lavoro, *e dopo la parola:* obbligo, *sopprimere le altre:* della macellazione o ».

LAI fa presente, per la prima parte del suo emendamento che, molte volte, ordinando la castrazione, si diminuisce il rendimento di lavoro delle bestie.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, osserva che per questa materia vi è la competenza della Commissione; in ogni modo accetta l'emendamento come raccomandazione.

MORETTI GIUSEPPE e DE DOMINICIS si associano all'emendamento Lai per quanto riguarda la soppressione delle parole « della macellazione o ». Quando il riproduttore è stato castrato non potrà fare danno alla riproduzione.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta la soppressione di queste parole.

(*L'emendamento è approvato*).

PRESIDENTE. Il camerata Barbieri ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:* sentito il parere, *aggiungere le altre:* della Corporazione della zootecnia e della pesca ».

BARBIERI lo ritira.

(*Si approva l'articolo 10 emendato*).

PRESIDENTE. All'articolo 11 il camerata Moretti Giuseppe ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole:* può farsi luogo, *le altre:* si fa luogo ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, l'accetta.

(*L'emendamento è approvato*).

DE DOMINICIS chiede che venga ridotto da tre a due anni consecutivi il periodo

di cui all'articolo 11 per dar luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione. Si eviterebbero in tal modo agli allevatori inutili spese, che alle volte sono anche notevoli, per portare i riproduttori ai centri dove le Commissioni si radunano.

MORETTI GIUSEPPE si associa alla proposta De Dominicis, ritenendo che nel periodo di due anni vi sia sufficiente garanzia per la verifica della qualità degli stalloni.

VEZZANI, *Relatore*, è d'accordo.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta la proposta.

PRESIDENTE mette a partito l'emendamento De Dominicis di sostituire alle parole « tre anni consecutivi » le parole « due anni consecutivi ».

(*È approvato — Si approva l'articolo 11 emendato*).

All'articolo 12 il camerata Lai ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:* su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, *aggiungere le altre:* sentito il Comitato di cui all'articolo 5 precedente ».

Vi è anche il seguente emendamento del camerata Moretti Giuseppe:

« *Dopo le parole:* a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, *aggiungere le altre:* sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 ».

MORETTI GIUSEPPE avverte che si tratta in sostanza di un medesimo emendamento.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, l'accetta.

(*L'emendamento Moretti è approvato*).

PRESIDENTE. Il camerata Barbieri ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:* a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, *aggiungere le altre:* sentito il parere della Corporazione della zootecnia e della pesca ».

BARBIERI vi rinuncia.

(*Si approva l'articolo 12 emendato — Si approva anche l'articolo 13*).

PRESIDENTE all'articolo 14 vi è il seguente emendamento del Governo:

« *All'ultimo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole:* dovendosi in ogni caso escludere il cumulo dei benefici previsti dallo stesso Regio decreto con quelli considerati dal presente articolo ».

(*È approvato — Si approva anche l'articolo 14*).

All'articolo 15 il camerata Lai ha presentato il seguente emendamento:

« *Al comma 2°, aggiungere in fine, le seguenti parole:* e dei Consorzi di allevatori previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366 ».

LAI si tratta di facilitazioni che sono concesse ai depositi stalloni e che, quindi, possono essere anche concesse ai consorzi di allevatori.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta l'emendamento come raccomandazione.

LAI non insiste.

(*Si approva l'articolo 15 — Si approvano anche gli articoli 16, 17 e 18*).

PRESIDENTE. All'articolo 19 ha chiesto di parlare il relatore per proporre un emendamento.

VEZZANI, *Relatore*, chiede all'altissima competenza giuridica dell'illustre Presidente della Camera se Egli ritenga che un testo unico, compilato dal Governo per delega, possa modificare le disposizioni di legge vigenti. Per conto suo opina che l'articolo 19 debba terminare dopo le parole « in materia zootecnica », sopprimendo la parte relativa alle modificazioni delle leggi vigenti; chè se tali modificazioni si palesassero necessarie, esse dovrebbero essere sottoposte all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE concorda pienamente con le osservazioni fatte dal camerata Vezzani. Non crede che la seconda parte dell'articolo 19 risponda ai criteri della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, nè a quelli della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Prega quindi il camerata Ministro Tassinari di accettarne la soppressione.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 19 così concepito: « È data facoltà al Governo del Re di coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni della presente legge con ogni altra disposizione vigente in materia zootecnica ».

(*L'articolo 19 è approvato*).

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, comunica che il Ministro delle

finanze, da lui interpellato, gli ha dichiarato di accettare l'emendamento Lai e Moretti all'articolo 4, che era rimasto in sospeso, consistente nell'aggiunta delle parole: « di concerto col Ministro per le finanze ».

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 4 nel suo testo definitivo:

« Ogni iniziativa di carattere zootecnico, al di fuori di quelle previste nei precedenti articoli o non compresa fra gli incoraggiamenti indicati nel successivo articolo 14, non potrà beneficiare di alcun contributo da parte dell'Amministrazione governativa. Analogamente non potrà beneficiare di alcun contributo di qualsiasi ente pubblico, anche di carattere sindacale, se non con espressa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che la pronuncia, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato di cui all'articolo 5 seguente ».

(*L'articolo 4 è approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 13,30.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Disposizioni relative all'attuazione di un programma straordinario di azione zootecnica ai fini autarchici (675)

ART. 1.

È autorizzata l'attuazione di un piano di intensificazione delle iniziative dirette al miglioramento e all'incremento della produzione zootecnica nazionale di ogni specie, e alla difesa sanitaria del bestiame, ai fini dell'autarchia, e in base alle direttive di massima che saranno tracciate dalle Corporazioni della zootecnia e della pesca e dei tessili, e dal Comitato corporativo centrale.

Il piano di cui sopra viene formulato ed aggiornato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero dell'interno, sentito il settore della zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, ed attuato, sotto la guida ed il controllo dell'Amministrazione dell'agricoltura, per quanto concerne le attività tecniche ed economiche del piano stesso, nelle forme d'intervento previste dalle leggi 6 luglio 1912, n. 832 e 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e del Ministero dell'interno per le attività zooprofilattiche di cui al testo unico sulle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Nella concessione di premi, sussidi e contributi e negli analoghi interventi previsti dalla presente legge e non compresi fra quelli di cui al successivo articolo 14, concernenti gli incoraggiamenti alla produzione foraggera, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regio decreto 19 febbraio 1922, n. 331, che approva il regolamento per l'esecuzione della citata legge 6 luglio 1912, n. 832.

ART. 2.

I programmi di attività a favore della produzione zootecnica, prima di essere sottoposti alla deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni, agli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, sono formulati in apposita riunione dei componenti il Comitato direttivo della sezione per la zootecnia del consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura, sotto la presidenza del capo dell'ispettorato medesimo, che potrà, se del caso, avvalersi della facoltà derivatagli dal comma secondo dell'articolo 13 del Regio decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175.

I programmi stessi vengono poi coordinati dagli ispettori compartimentali, sentito il Comitato zootecnico di cui al successivo articolo 5, e resi definitivi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta stabilire gli indirizzi per il sistematico miglioramento della produzione zootecnica nazionale, anche ai fini della preventiva approvazione dei tori, cavalli ed asini stalloni, verri ed arieti.

ART. 3.

Le iniziative comprese nei programmi di cui al precedente articolo, vengono attuate dalla sezione della zootecnia del consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, d'intesa e sotto la vigilanza tecnica degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, restando agli organi stessi il compito di curare direttamente le iniziative di prevalente carattere tecnico che saranno stabilite dal Ministero stesso.

Le attività intese al miglioramento della produzione equina che non siano svolte dall'Amministrazione dell'agricoltura, direttamente o attraverso alle dipendenti istituzioni, sono effettuate dalla sezione suddetta, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sotto la vigilanza tecnica dei depositi cavalli stalloni. Rimane salva l'applicazione delle norme contenute negli articoli 11 e 12 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, a favore dei consorzi di allevatori.

Il controllo amministrativo sull'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti comma è esercitato dal Ministero dell'agricoltura e

delle foreste, a mezzo anche degli ispettorati compartimentali e provinciali e dei depositi cavalli stalloni.

ART. 4.

Ogni iniziativa di carattere zootecnico, al di fuori di quelle previste nei precedenti articoli o non compresa fra gli incoraggiamenti indicati nel successivo articolo 14, non potrà beneficiare di alcun contributo da parte dell'Amministrazione governativa. Analogamente non potrà beneficiare di alcun contributo di qualsiasi ente pubblico, anche di carattere sindacale, se non con espressa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che la pronuncia di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato di cui all'articolo 5 seguente.

ART. 5.

Il Comitato zootecnico, di cui alla legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e al Regio decreto 15 gennaio 1931-IX, n. 118, ha il compito di dare pareri al Ministero per l'agricoltura e per le foreste, in ordine alle direttive generali e particolari da seguire nelle attività volte al miglioramento qualitativo e produttivo del patrimonio zootecnico.

A questo fine il Comitato è così costituito:

il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, presidente;

il direttore generale dei piani della produzione, vice-presidente;

il vice-presidente della corporazione della zootecnia e della pesca;

il presidente e il vice-presidente del settore per la zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi fra i produttori della agricoltura;

il direttore del settore stesso;

il capo del servizio veterinario presso il Ministero dell'interno e il capo del servizio ippico e veterinario presso il Ministero della guerra;

tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al sesto e due di grado non inferiore all'ottavo, questi ultimi anche con funzioni di segretari.

Alle adunanze del Comitato sono invitati a partecipare, a seconda degli argomenti da trattare e della rispettiva competenza, i direttori degli istituti zootecnici, i titolari di zootecnia delle Regie Università e gli ispettori agrari compartimentali.

In seno al Comitato funziona, per gli affari più urgenti e di minore rilievo, un sottocomitato la cui composizione sarà stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il Consiglio zootecnico istituito con la anzidetta legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, è soppresso.

ART. 6.

La sezione della zootecnia designa i nomi dei propri rappresentanti e degli eventuali supplenti chiamati, col criterio di particolare competenza, a partecipare alla Commissione provinciale e alle Commissioni locali per l'approvazione dei tori.

Il funzionario tecnico dell'Ispettorato preposto ai servizi zootecnici funziona quale segretario della Commissione provinciale e della Commissione locale.

Il regolamento per la visita dei tori, compilato dal Consiglio provinciale delle corporazioni, è approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto col Ministro per le corporazioni.

La Commissione circoscrizionale per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni è nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è così costituita:

del direttore del deposito cavalli stalloni, con funzione di presidente;

di un allevatore estraneo alla zona di competenza della Commissione, con funzioni di vice-presidente. L'allevatore è designato dal settore della zootecnia;

del direttore del centro rifornimento quadrupedi e, per ogni provincia della circoscrizione, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del veterinario provinciale.

Alla Commissione partecipa, per ogni provincia, con voto consultivo, un rappresentante della Sezione della zootecnia, scelto col criterio di particolare competenza.

I membri della Commissione possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.

Restano conseguentemente modificati, nei sensi suespressi, l'articolo 5, i commi secondo e terzo dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e l'articolo 1 del Regio decreto 15 gennaio 1931-IX, n. 118.

ART. 7.

Nei regolamenti per la visita preventiva dei tori può essere prescritto, su proposta della sezione della zootecnia, l'obbligo di una speciale autorizzazione per chi intenda im-

piantare e gestire una stazione pubblica di monta taurina. L'autorizzazione viene rilasciata dal Consiglio provinciale delle corporazioni su conforme parere della Commissione provinciale di cui all'articolo 6.

Nell'autorizzazione sono indicati il termine di validità, nonchè le condizioni a cui il rilascio di essa è subordinato.

Per la inosservanza di tali condizioni l'autorizzazione può in ogni tempo essere revocata su proposta del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base a conforme parere della Commissione provinciale per l'approvazione dei tori.

Il contravventore è punito ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366.

ART. 8.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, potrà essere esteso l'obbligo dell'autorizzazione di cui al precedente articolo ai tenutari di stazioni pubbliche di monta cavallina, asinina e suina, anche limitatamente ad una o più provincie. Con lo stesso decreto da emanarsi a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme di applicazione e le sanzioni relative, in base all'articolo 19 della anzidetta legge 29 giugno 1929-VII, numero 1366.

ART. 9.

Nel certificato di approvazione dei tori, dei cavalli e degli asini stalloni, viene indicata la zona dove il riproduttore può essere impiegato, e che può essere limitata anche ad una sola parte della circoscrizione provinciale e vengono altresì stabiliti la razza o il tipo delle fattrici da sottoporre al salto.

ART. 10.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e da emanarsi a norma della legge 31 gennaio 1926, anno IV, n. 100, sentito il parere della Commissione circoscrizionale di cui all'articolo 6 potrà, ove le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, essere disposto l'obbligo della castrazione per i cavalli ed asini stalloni non approvati per la monta, appartenenti alla rispettiva circoscrizione.

ART. 11.

Per i tori, per i cavalli stalloni e per gli asini stalloni approvati per la monta per due anni consecutivi, si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario del riproduttore, da effettuarsi dal veterinario del Comune, ove trattisi di tori, e dal veterinario del deposito stalloni o da altro veterinario incaricato dal deposito stesso, ove trattisi di cavalli o di asini stalloni.

ART. 12.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e da emanarsi a norma della legge 31 gennaio 1926, anno IV, n. 100, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5, potrà essere sancito l'obbligo della preventiva approvazione anche pei verri e per gli arieti destinati alla pubblica monta. Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme di applicazione e le relative sanzioni, entro il minimo di lire 50 ed il massimo di lire 200 di ammenda.

ART. 13.

I tori, i cavalli e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, per essere destinati alla fecondazione artificiale, debbono avere riportata l'approvazione prescritta per la monta dalla legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366.

Chiunque adoperi tori, cavalli od asini stalloni per la fecondazione artificiale, non approvati ai sensi del precedente comma, è punito in base agli articoli 8 e 19 della legge medesima.

Ai fini zootecnici, le norme per il funzionamento degli impianti di fecondazione artificiale, di cui all'ordinanza del Ministero per l'interno 8 luglio 1938-XVI, saranno stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per l'agricoltura e foreste, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e sentito il Comitato zootecnico. Con lo stesso decreto saranno emanate le conseguenti disposizioni modificative ed integrative delle norme legislative vigenti sulla disciplina della monta pubblica e privata, e sarà fissata altresì la data di entrata in vigore del presente articolo.

ART. 14.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'attuazione del piano di cui all'arti-

colo 1, è autorizzato a concedere premi e contributi:

a) per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali, l'aumento della produttività dei prati artificiali e la diffusione degli erbai, e per favorire, in genere, la maggiore valorizzazione della produzione foraggera;

b) per sussidiare la trasformazione agrario-colturale dei pascoli montani.

La misura e le modalità di concessione dei premi e dei contributi di cui al presente articolo saranno stabilite con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato zootecnico, e con la procedura prescritta dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Restano salve le disposizioni degli articoli 38, 43 e seguenti del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, dovendosi in ogni caso escludere il cumulo dei benefici previsti dallo stesso Regio decreto con quelli considerati dal presente articolo.

ART. 15.

Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge e intese all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame, nonchè per l'intensificazione di ogni attività interessante la produzione medesima, saranno stanziate le seguenti somme:

nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste:
esercizio 1939-40 . . . L. 1,650,000

negli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
per ognuno degli esercizi dal 1940-41 al 1948-49 . . » 30,000,000
esercizio 1949-50 . . . . » 27,650,000

La quota di lire 1,650,000 relativa all'esercizio 1939-40 è destinata alla concessione di maggiori contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni.

Alla distribuzione della rimanente somma di lire 297,650,000 fra le diverse attività di carattere ordinario che debbono essere intensificate e le nuove maggiori attività di carattere straordinario, sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

ART. 16.

Per provvedere alle spese di cui alla presente legge, il diritto fisso di macellazione previsto dalla legge 6 luglio 1912, n. 832 e successive modificazioni, viene elevato, a partire dal 1° luglio 1940-XVIII, di lire 11 per ogni capo bovino che non abbia alcun dente incisivo di adulto, e di lire 10 per tutti gli altri capi bovini.

Il maggior provento, detratto un decimo a favore del Comune, sarà versato in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Per le modalità di riscossione e di versamento della maggiore quota del diritto fisso di cui sopra restano ferme le disposizioni del regolamento approvato con Regio decreto 19 dicembre 1912, n. 1395.

ART. 17.

Allo scopo di assicurare la necessaria vigilanza sullo svolgimento delle maggiori attività a favore della zootecnia, prevista nella presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad assumere non più di quattro avventizi, con le modalità, alle condizioni e col trattamento del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, ed entro il limite massimo di spesa di lire 40,000, che farà carico, a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII, al capitolo 36 dell'esercizio 1939-40, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

ART. 18.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte, negli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'agricoltura e foreste, le variazioni conseguenti all'applicazione della presente legge.

ART. 19.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con ogni altra disposizione vigente in materia zootecnica.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI